

Verbale di Accordo

Roma, 22 giugno 2015

tra

SOGIN S.p.A., rappresentata da Macci, Pascarella, Pernazza

e

FILCTEM – CGIL, rappresentata da: Sorrentino, Borioni, Biondi; Susini; Banzato; Di Felice;
Gemma, Santodonato;

FLAEI – CISL, rappresentata da Cozzolino, Serafini, Meddi, Bucchi, Bartolomucci, Filippi

UILTEC – UIL, rappresentata da Bellissima, Civica, SCORIO

PREMESSO CHE

- L'accordo sindacale 5 marzo 2009 disciplinava anche il rimborso spese chilometriche per il proprio automezzo, suddiviso per regione;
- L'accordo sindacale 06 novembre 2012 il quale demanda il confronto per il rimborso chilometrico connessi alle Organizzazioni Sindacali Locali.
- L'impegno della azienda nell' incentivazione alla mobilità sostenibile nella regione Lazio legato alla volontà di incentivare il mezzo pubblico come principale mezzo di trasporto.
- La delibera del nuovo sistema Regulatorio che lega i costi del personale allo stato di avanzamento dei lavori di Decommissioning e i rimborsi a piè di lista al singolo progetto.

Considerato che

- Le Parti si sono riunite i giorni 5 novembre 2013 e 31 luglio 2013 per la definizione degli aspetti economici legati al rimborso chilometrico;
- Si è provveduto, ad analizzare dati inerenti utili a questo istituto per definire un quadro generale volto alla miglior definizione dell'accordo per ambo le parti.
- Lo scambio di documentazione inerente al rinnovo di tale accordo.

Le parti convengono quanto segue:

- I lavoratori in trasferta per servizio dovranno utilizzare di norma i mezzi pubblici di trasporto. Qualora la località di trasferta non sia raggiungibile con i mezzi pubblici di trasporto ovvero gli orari non siano compatibili con le necessità di servizio, il lavoratore dovrà utilizzare il servizio di autonoleggio messo a disposizione dall'azienda secondo le modalità previste.

- Qualora sia oggettivamente impossibile l'utilizzo del mezzo pubblico nonché il noleggio dell'autovettura da parte dell'azienda, ovvero gli ulteriori servizi alternativi di trasporto, il dipendente potrà essere eccezionalmente autorizzato all'utilizzo dello stesso.
- A fronte dell'eccezionale utilizzo del proprio automezzo, sarà corrisposto un importo, a titolo di rimborso spese per le percorrenze chilometriche.
- Tale importo sarà corrisposto solo ai dipendenti che utilizzano, per motivi di servizio, l'automezzo di proprietà del lavoratore (o comunque del proprio nucleo familiare) previa stipulazione, a cura del dipendente, della copertura assicurativa per la responsabilità civile RCA conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia;
- Il rimborso viene riconosciuto dal luogo effettivo di partenza al luogo in cui è prevista la prestazione, facendo riferimento al tragitto più funzionale alla percorrenza.
- Per le autovetture con cilindrata inferiore a 1100 CC, ogni tariffa sotto definita verrà ridotta di Euro 0,05 e per le autovetture di cilindrata inferiore a 600 CC sarà ridotta di Euro 0,10.
- Per le autovetture elettriche/ibrida, ogni tariffa sotto definita verrà incrementata di Euro 0,10.

Il rimborso è stabilito nelle modalità seguenti:

Trasferta nell'ambito della Regione Lazio e fuori del Comune di Roma

Entro i 6.000 KM/anno	Dai 6.000 ai 12.000 KM/anno	Oltre i 12.000 KM/anno
€0.53	€0.45	€ 0.25

Trasferte fuori della Regione Lazio

Le Parti concordano che in occasione di trasferte fuori della Regione Lazio, il dipendente, per motivi legati alla sicurezza, non potrà utilizzare il proprio automezzo personale.

Qualora, in via del tutto straordinaria, venga autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo personale verrà riconosciuta il rimborso delle percorrenze chilometriche effettuate alla tariffa oltre 12.000 km.

Fuori sede per servizio all'interno del Comune di Roma

I lavoratori fuori sede per servizio nell'ambito del Comune di Roma non potranno essere autorizzati all'utilizzo del proprio mezzo personale qualora l'Azienda metta a disposizione il servizio Metrebus e Carsharing.

Ogni ulteriore utilizzo dell'autovettura personale, straordinariamente utilizzata, all'interno del Comune di Roma, verrà rimborsata secondo la tariffa oltre 12.000 km.

Nell'ambito del Comune di Roma e solo per le tratte Roma – Casaccia e viceversa, verrà riconosciuto il rimborso nelle modalità seguenti:

Entro 6.000 KM/anno	Dai 6.000 ai 12.000 KM/anno	Oltre 12.000 KM/anno
€0.50	€0.40	€0.25

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

Le Parti, con la stipula del presente accordo, manifestano il loro consenso alle modalità di calcolo del rimborso chilometrico per l'utilizzo del proprio automezzo così come descritto.

ARRETRATI

Ferma restando la decorrenza dei nuovi importi definiti dal presente accordo dal 1° luglio 2015, sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data delle firma del presente accordo ed in forma una tantum, un importo pari ad Euro 0.05 per ogni km effettuato nel periodo dal 1° aprile 2013 al 30 giugno 2015.

EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza 1° luglio 2015 e scadenza 30 giugno 2018, con applicazione dal mese di settembre 2015.

Le Parti, considerata la struttura innovativa del presente accordo, si impegnano a rivedersi entro un anno dalla decorrenza del presente Accordo per effettuare le opportune verifiche sulla sua applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Francesco Poma
S. L. M.

Antonio Conch
Bianchi
P. B. B.
M. G.
A. B.
G. G.
B. G. - J. G.
M. G.
A. G.